

ASCOMFIDI PESCARA SOCIETA'COOPERATIVA
STATUTO SOCIALE
(Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 Maggio 2016)

SOMMARIO

<u>Art. 1 – Costituzione</u>	<u>pag. 2</u>
<u>Art. 2 – Sede</u>	<u>pag. 2</u>
<u>Art. 3 – Durata.....</u>	<u>pag. 2</u>
<u>Art. 4 – Oggetto.....</u>	<u>pag. 3</u>
<u>Art. 5 – Operatività</u>	<u>pag. 4</u>
<u>Art. 6 – Soci</u>	<u>pag. 4</u>
<u>Art. 7 – Procedura di ammissione</u>	<u>pag. 6</u>
<u>Art. 8 – Quote</u>	<u>pag. 8</u>
<u>Art. 9 – Perdita della qualità di socio</u>	<u>pag. 8</u>
<u>Art. 10 – Recesso del socio</u>	<u>pag. 9</u>
<u>Art. 11 – Esclusione del socio</u>	<u>pag. 10</u>
<u>Art. 12 – Morte del socio</u>	<u>pag. 10</u>
<u>Art. 13 – Liquidazione e pagamento della quota ...</u>	<u>pag. 11</u>
<u>Art. 14 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi</u>	
<u>eredi.....</u>	<u>pag. 11</u>
<u>Art. 15 – Patrimonio sociale</u>	<u>pag. 12</u>
<u>Art. 16 – Capitale sociale</u>	<u>pag. 13</u>
<u>Art. 17 – Perdite di esercizio</u>	<u>pag. 13</u>
<u>Art. 18 – Utili di esercizio</u>	<u>pag. 14</u>
<u>Art. 19 – Esercizio sociale e bilancio</u>	<u>pag. 14</u>
<u>Art. 20 – Organi della Cooperativa</u>	<u>pag. 15</u>
<u>Art. 21 – Assemblea dei soci</u>	<u>pag. 16</u>
<u>Art. 22 – Assemblee separate</u>	<u>pag. 19</u>
<u>Art. 23 – Consiglio di amministrazione</u>	<u>pag. 21</u>
<u>Art. 24 – Compensi</u>	<u>pag. 25</u>
<u>Art. 25 – Collegio sindacale</u>	<u>pag. 25</u>
<u>Art. 26 – Presidente</u>	<u>pag. 27</u>
<u>Art. 27 – Uffici locali.....</u>	<u>pag. 27</u>
<u>Art. 28 – Comitati tecnici.....</u>	<u>pag. 28</u>
<u>Art. 29 – Direttore.....</u>	<u>pag. 28</u>
<u>Art. 30 – Norme applicabili.....</u>	<u>pag. 28</u>
<u>Art. 31 – Liquidazione</u>	<u>pag. 28</u>
<u>Art. 32 – Disposizioni finali</u>	<u>pag. 29</u>

* * *

Art. 1 – Costituzione

1.1 E' costituita una società Cooperativa, a mutualità prevalente, denominata "Ascomfidi Pescara società Cooperativa".

1.2 La Cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 2 – Sede

2.1 La Cooperativa ha sede nel Comune di Pescara presso l'Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Pescara, "Confcommercio Pescara", all'indirizzo risultante dall' apposita iscrizione eseguita presso il competente Ufficio del Registro delle imprese.

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di ubicazione relativo con semplice decisione degli amministratori che sono abilitati alle dichiarazioni conseguenti al competente Ufficio del Registro delle imprese; spetta invece all'Assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede sociale in Comuni diversi.

Art. 3 – Durata

3.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte.

3.2 La Cooperativa verrà sciolta anticipatamente, oltre che per la riduzione del capitale sociale e del patrimonio sociale al di sotto dei limiti fissati dalla legge, anche per il verificarsi di una delle cause indicate dall'art. 2484 Codice Civile.

Art. 4 – Oggetto

4.1 La Cooperativa ha come oggetto della sua attività, previa iscrizione nell'apposita Sezione, prevista dall'art. 155 del T.U.L.B., dell'Elenco generale di cui all'art. 106 del richiamato T.U.L.B., e possidenza dei requisiti, l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali. In particolare, ai sensi dell'art. 13, comma 3, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzie depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

4.2 La Cooperativa, previa iscrizione nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.L.B., potrà svolgere:

- le seguenti attività rivolte prevalentemente a favore delle imprese socie:
 - prestazioni di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;
 - gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, T.U.L.B., di fondi pubblici di agevolazione;
 - stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, T.U.L.B. di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione;
- le altre attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel predetto Elenco speciale, in via residuale e nei limiti

massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

4.3 La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; essa potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in società, consorzi ed enti costituiti o costituendi.

4.4 La Cooperativa non può emettere strumenti finanziari da offrire in sottoscrizione ai Soci.

Art. 5 - Operatività

5.1 La Cooperativa svolge la propria attività prevalentemente a favore dei soci, ma potrà tuttavia, ricorrendone i requisiti di legge, operare anche per soggetti non soci.

5.2 L'ambito territoriale di operatività della Cooperativa potrà essere ripartito in zone socio-economiche omogenee tenendo conto dei seguenti parametri:

- il numero delle piccole e medie imprese attive nel territorio;
- il numero dei soci della zona;
- i volumi di attività espressi in termini di garanzie prestate afferenti ai soci della zona.

La ripartizione del territorio, ed eventuali modifiche, sono effettuate con delibera dell'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

5.3 I criteri e le modalità di svolgimento della attività saranno stabiliti dal regolamento di attuazione, da adottarsi su proposta del Consiglio con delibera assembleare assunta con la maggioranza dell'assemblea straordinaria.

Art. 6 – Soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere soci le micro, piccole e medie imprese come definite dalla normativa comunitaria, compresi i liberi professionisti, nonché altre imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti (B.E.I) a favore delle piccole e medie imprese. Le imprese di maggiori dimensioni non possono rappresentare più di un sesto della totalità delle imprese socie.

6.3 Le imprese socie non devono avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento né essere state dichiarate fallite; il loro titolare o legale rappresentate non deve avere subito condanne a pene che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

6.4 Le imprese socie con una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 5%, per esercitare il diritto di voto, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 108 T.U.L.B. e relativo regolamento di esecuzione. Qualora il socio sia una società, i predetti requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore.

6.5 I soci:

- sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le

deliberazioni assunte dai competenti organi sociali e devono favorire gli interessi della Cooperativa;

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche della Cooperativa;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e del patrimonio netto della Cooperativa, partecipando al rischio ed alle decisioni sulla destinazione dei risultati economici conseguiti;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta.

6.6 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro soci.

Art. 7 – Procedura di ammissione

7.1 I soggetti interessati a diventare soci della Cooperativa devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- i dati anagrafici, costituiti, oltre che dal codice fiscale, da cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza, se impresa individuale, ovvero denominazione sociale e sede, se società;
- l'attività svolta e gli estremi di iscrizione all'Ufficio del Registro delle imprese;
- le generalità del legale rappresentante e della persona

eventualmente delegata a rappresentare la società stessa nei rapporti con la Cooperativa;

- l'impegno ad osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti di attuazione, se approvati, che l'aspirante socio deve dichiarare di conoscere per averne presa visione e ricevuta copia;
- l'ammontare della quota, comprensiva dell'eventuale sovrapprezzo, che si propone di sottoscrivere;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa.

7.2 Con la presentazione della domanda scritta dovrà essere assunto anche l'impegno a versare, ove deliberata dal Consiglio, la tassa di ammissione, che non sarà in alcun caso rimborsata dalla Cooperativa.

7.3 L'ammissione di un nuovo socio, sulla base della predetta domanda, è fatta con deliberazione degli amministratori che deve essere assunta entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda e comunicata all'interessato e annotata, a cura degli stessi amministratori, nel libro soci.

7.4 La qualifica di socio, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ha effetto dalla data di presentazione della domanda di ammissione.

7.5 L'importo della quota sociale sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo se previsto e gli altri importi dovuti, devono essere versati nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 5.3.

7.6 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, gli amministratori, entro sessanta giorni, devono motivare la

deliberazione di rigetto e devono comunicarla agli interessati. In tale evenienza l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione successiva.

7.7 Gli amministratori illustrano nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 – Quote

8.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 25,00 euro e nessun socio può avere una quota del valore nominale complessivo superiore al 20 per cento del capitale sociale.

8.2 Le quote sociali devono essere espresse in unità di euro senza cifre decimali, sono nominative ed indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

8.3 Al socio, fatto salvo il suo diritto di recedere dalla Cooperativa, è fatto divieto di cedere la quota.

8.4 Il creditore particolare del socio, finché dura la Cooperativa, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

9.1 La qualità di socio si perde per:

- recesso, esclusione, cessazione e a causa di morte, per i soci imprenditori individuali;

- recesso, esclusione o chiusura della liquidazione, per i soci imprese costituite in forma societaria.

9.2 La cessazione, lo scioglimento o la messa in liquidazione costituiscono motivo per la richiesta di recesso a norma del presente Statuto.

9.3 La delibera con cui viene dichiarata la perdita della qualità di socio deve essere tempestivamente annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Art. 10 – Recesso del socio

10.1. Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, spetta al socio che non intenda proseguire per qualsiasi motivo i propri rapporti con la Cooperativa a condizione che non abbia pendenze di qualsiasi genere con la Cooperativa stessa.

10.2 La dichiarazione di recesso, che non può essere parziale, deve essere recapitata con raccomandata, anche a mano, alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

10.3 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale il recesso stesso è accolto, se comunicato entro 3 mesi prima della chiusura dell'esercizio, o dalla chiusura dell'esercizio

successivo negli altri casi.

Art. 11 – Esclusione del socio

11.1. L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti di attuazione o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- nei casi previsti dagli artt. 2531 (mancato pagamento della quota), 2286 (esclusione) e 2288, comma 1 (esclusione per fallimento), Codice Civile;
- per impossibilità di continuare a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o per aver arrecato danni materiali o morali alla Cooperativa;
- negli altri casi previsti dallo Statuto o dai relativi regolamenti.

11.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori che ne devono dare comunicazione , entro 30 giorni dalla data di deliberazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso.

11.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

11.4 L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione nel libro soci e, da tale data, comporta la cessazione sia del rapporto sociale che del rapporto mutualistico.

Art. 12 – Morte del socio

12.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti

per l'ammissione alla Cooperativa hanno diritto alla liquidazione e al pagamento della quota a norma del presente statuto.

12.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Ove gli eredi siano più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune.

Art. 13 – Liquidazione e pagamento della quota

13.1 La liquidazione delle quote, al netto di eventuali posizioni debitorie del socio nei confronti della Cooperativa, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione, in ogni caso, è subordinata alla estinzione di ogni obbligazione gravante sulla Cooperativa per il socio uscente.

13.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale della quota versata, eventualmente maggiorata del relativo sovrapprezzo versato e ridotta, in proporzione, dalle perdite imputabili al capitale.

13.3 Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

13.4 Il diritto al pagamento degli importi non riscossi entro il quinquennio successivo alla data della loro esigibilità si intenderà prescritto a favore della Cooperativa.

Art. 14 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

14.1 Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per

un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione si è verificata.

14.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

14.3 Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

Art. 15 – Patrimonio sociale

15.1 Il patrimonio netto della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale formato dall'ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci;
- dalle riserve indivisibili, formate con gli utili di gestione;
- dalle riserve formate con i sovrapprezzi versati;
- dai fondi rischi indisponibili;
- dagli eventuali altri fondi costituiti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa;
- dagli utili di esercizio portati a nuovo;
- da ogni altra riserva costituita per obblighi di legge, del presente statuto o dei relativi regolamenti.

15.2 Le riserve e i fondi, di cui al precedente comma, non possono essere ripartiti tra i soci né durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

15.3 Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250.000,00 euro, di cui almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione.

15.4 La Cooperativa, per le obbligazioni sociali, risponde solo

con il proprio patrimonio.

Art. 16 – Capitale sociale

16.1 Il capitale sociale della Cooperativa, che comunque non può essere inferiore a 100.000,00 euro, è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote anche di diverso ammontare.

16.2 Le variazioni del capitale sociale non comportano modificazione dell'atto costitutivo.

Art. 17 – Perdite di esercizio

17.1 Le perdite di esercizio devono essere coperte utilizzando in via prioritaria le riserve disponibili della Cooperativa.

17.2 Se in conseguenza di perdite, il capitale sociale o il patrimonio netto risultano diminuiti di oltre un terzo senza ridursi al di sotto dei limiti di legge, gli amministratori e, nel caso di inerzia, i sindaci devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

17.3 Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale o del patrimonio netto, questi vengono ridotti al di sotto dei limiti di legge, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo e del patrimonio netto. In mancanza, dovrà essere deliberata la liquidazione della Cooperativa.

17.4 Nei casi previsti dai precedenti commi, all'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della Cooperativa, con le osservazioni dei sindaci. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della Cooperativa durante gli otto giorni che precedono l'assemblea perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Art. 18 – Utili di esercizio

18.1 Qualunque sia l'ammontare della riserva legale, deve essere a essa destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. L'Assemblea determina la destinazione degli utili residui.

18.2 E' fatto divieto alla Cooperativa di distribuire dividendi fra i soci sotto qualsiasi forma.

Art. 19 – Esercizio sociale e bilancio

19.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

19.2 Alla fine di ogni esercizio sociale gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. Gli amministratori e i sindaci devono specificamente indicare, nelle rispettive relazioni di accompagnamento del bilancio, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico.

19.3 Il bilancio:

- deve indicare separatamente i dati relativi all'attività svolta

con i soci, distinguendo da quella effettuata a favore di non soci;

- è approvato dall'Assemblea dei soci che a tal fine deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tuttavia, in considerazione di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto propri della Cooperativa, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 giorni entro cui convocare l'assemblea;
- è depositato entro i successivi 30 giorni dall'approvazione, completo dei documenti di accompagnamento, presso l'Ufficio del Registro delle imprese e presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente tenuto dal Ministero delle attività produttive.

19.4 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione degli utili nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

19.5 La Cooperativa deve versare entro un mese dall'approvazione del bilancio, al fondo di garanzia interconsortile cui la Cooperativa aderisce o, in mancanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 20 –Organi della Cooperativa

20.1 Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;

- il Collegio Sindacale.

Art. 21 – Assemblea dei soci

21.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

21.2 L'assemblea ordinaria, deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta gli amministratori lo ritengano opportuno o necessario. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

21.3 L'assemblea ordinaria:

- discute e approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci e il Presidente del collegio sindacale;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste per il compimento di atti degli amministratori;
- delibera il conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio a una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

21.4 L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;

- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

21.5 L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con apposito avviso che in alternativa, ed almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dovrà essere:

- pubblicato su almeno uno dei quotidiani "Il Tempo", "Il Messaggero", "Il Centro", ovvero sulla Gazzetta Ufficiale;
- spedito con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

21.6 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea:

- debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;
- può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso e l'adunanza in prima convocazione va deserta, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

21.7 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

21.8 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da

almeno 90 giorni nel libro soci. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

21.9 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita a mezzo di delega autenticata e i documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

21.10 La delega deve indicare il nome del socio delegato ed è revocabile nonostante ogni patto contrario. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti della Cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

21.11 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea è presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea. L'assemblea nomina il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee alla società.

21.12 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

21.13 Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

21.14 Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, sono adottate a maggioranza relativa. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano di età. Qualora lo richieda la maggioranza

dell'Assemblea si procederà alla votazione con scheda a scrutinio segreto.

21.15 L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei voti spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti in aula. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia il numero dei soci partecipanti, a maggioranza assoluta dei voti presenti in aula.

21.16 L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci e delibera con la metà più uno dei voti spettanti ai soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti in aula.

21.17 E' necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quarantesimo dei voti spettanti ai soci per le deliberazioni concernenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della Cooperativa;
- lo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- la natura di Cooperativa a mutualità prevalente.

21.18 Per la comunicazione e lo svolgimento delle assemblee dei soci successive alla seconda, si applicano le disposizioni previste per l'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione.

Art. 22 – Assemblee separate

22.1 Ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 2540 Codice Civile, devono svolgersi Assemblee separate dei soci ed

un'Assemblea generale alla quale parteciperanno, in rappresentanza dei soci stessi, i delegati appositamente nominati dalle medesime Assemblee separate, assicurando in ogni caso, la proporzionale rappresentanza delle minoranze.

22.2 Ciascuna Assemblea separata è composta dai soci aventi sede legale operativa, secondo le risultanze del libro soci, in una delle zone individuate con delibera dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 5 del presente statuto.

22.3 Alle Assemblee separate e all'Assemblea generale, salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'Assemblea dei soci.

22.4 Ad ogni Assemblea separata devono partecipare almeno un amministratore, che la presiede, ed almeno un sindaco effettivo. In caso di presenza di più amministratori, la presidenza spetta all'amministratore più anziano di età.

22.5 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Ciascun verbale deve essere trascritto nell'apposito libro da istituire per le deliberazioni delle assemblee separate.

22.6 Le Assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso di convocazione ed il medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale;
- possono svolgersi in date differenti tra loro;
- devono essere tenute almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;
- sono validamente costituite con le stesse maggioranze previste per l'Assemblea dei soci;

- esprimono, per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, un numero di voti pari al numero dei voti spettanti ai soci partecipanti che devono essere tutti rappresentati nell'Assemblea generale;
- nominano uno o più delegati, ed i relativi supplenti, portatori all'Assemblea generale, rispettivamente, dei voti favorevoli, contrari ed astenuti espressi dai soci secondo le risultanze dei relativi verbali delle Assemblee separate. Per le elezioni alle cariche sociali i delegati e relativi supplenti, saranno portatori all'Assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato. In caso di parità di voti risulta nominato delegato o supplente il socio con maggiore anzianità di iscrizione nel libro dei soci.

22.7 I delegati dei soci e relativi supplenti, nominati dalle Assemblee separate:

- devono essere scelti tra i soci;
- non possono rivestire alcuna carica nella Cooperativa né essere dipendenti della stessa;
- debbono partecipare personalmente all'Assemblea generale senza facoltà di delega;
- rappresentano i voti espressi dai soci partecipanti alle Assemblee separate.

22.8 I soci che hanno partecipato alle Assemblee separate hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, all'Assemblea generale.

Art. 23 – Consiglio di amministrazione

23.1 L'amministrazione è affidata al Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono eletti dall'Assemblea.

23.2 Il numero dei consiglieri non può essere inferiore a 7 né

superiore a 13 anche in caso di istituzione delle zone socio-economiche.

Il numero effettivo dei consiglieri da eleggere viene fissato dall'Assemblea.

23.3 Lo Stato e gli Enti pubblici che erogano contributi a favore della Cooperativa o che comunque ne sostengano direttamente o indirettamente l'attività, possono nominare, ferma restando la riserva in favore dell'Assemblea per la nomina della maggioranza degli amministratori, uno o più amministratori fino ad un massimo di due.

23.4 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Consiglieri sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

23.5 Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

23.6 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

23.7 Gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2383 Codice Civile e dell'articolo 109 T.U.L.B. e relativo regolamento di esecuzione, devono essere in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e non devono trovarsi in situazioni impeditive né in cause di sospensione delle loro funzioni.

23.8 Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o a più dei suoi componenti ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, nel qual caso:

- determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;
- può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
- si assicura che l'organo delegato gli riferisca periodicamente, e in ogni caso almeno ogni 180 giorni, sull'andamento generale della gestione delegata, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Cooperativa.

23.9 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381 Codice Civile né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

23.10 L'amministratore che intende dimettersi dall'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione e al Presidente del Collegio sindacale. Le dimissioni hanno effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

23.11 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati

dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

23.12 Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

23.13 Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

23.14 Il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

23.15 L'avviso di convocazione è spedito almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

23.16 Le riunioni totalitarie del Consiglio di amministrazione tenute con la presenza dell'intero Collegio sindacale sono valide anche senza preventiva convocazione.

23.17 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

23.18 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; la presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

23.19 Il Consiglio di amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

23.20 Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Cooperativa e può quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale e che non sono riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci.

Art. 24 – Compensi

24.1 Il compenso spettante ai membri del Consiglio di amministrazione è stabilito dall'Assemblea dei soci. La remunerazione del Presidente, del Vice Presidente e degli amministratori investiti di particolari cariche o incarichi e dei membri dei Comitati tecnici è stabilito dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale.

24.2 Ai membri del Consiglio di amministrazione e dei Comitati tecnici, previa presentazione alla Cooperativa dei relativi documenti di spesa in originale, spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Art. 25 – Collegio sindacale

25.1 Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e

due sindaci supplenti. I sindaci:

- riferiscono annualmente all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle eventuali omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati;
- sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea che nomina anche il Presidente. Un sindaco effettivo ed un supplente possono essere designati, se richiesto, dagli Enti pubblici;
- devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e non devono trovarsi in situazioni impeditive né in cause di sospensione delle loro funzioni ai sensi dell'art. 2399 Codice Civile e dell'art. 109 T.U.L.B. e relativo regolamento di esecuzione.

25.2 Restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

25.3 Il Collegio sindacale:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento;
- esercita, inoltre, il controllo contabile della Cooperativa, purchè la stessa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio

consolidato.

25.4 Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni; si considera regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

25.5 Il compenso dei sindaci è deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 26 – Presidente

26.1 La rappresentanza legale della Cooperativa di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale anche per stare in giudizio, sia nelle liti attive che in quelle passive, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione che ha pure la facoltà di rappresentare la Cooperativa nelle assemblee delle società od enti partecipati esercitandovi il diritto di voto.

26.2 La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

26.3 Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'eventuale amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

Art. 27 – Uffici locali

27.1 Per ciascuna o per raggruppamenti di zone socio-economiche omogenee possono essere istituiti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici locali. Lo stesso Consiglio di Amministrazione ne determinerà il funzionamento.

Art. 28 - Comitati tecnici

28.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più Comitati tecnici consultivi determinandone la composizione e regolandone il funzionamento.

28.2 I Comitati tecnici esprimono pareri tecnici consultivi, non vincolanti per il Consiglio di amministrazione, in ordine alle prestazioni di garanzia dei fidi.

Art. 29 – Direttore

29.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare e revocare un direttore con i poteri, le facoltà, le attribuzioni e gli emolumenti determinati dal Consiglio stesso.

29.2 Il direttore eventualmente nominato è responsabile degli Uffici e del personale della Cooperativa.

Art. 30 – Norme applicabili

30.1 Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI, Capo I, del Codice Civile, dalle leggi speciali sulla cooperazione e dall'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

30.2 I regolamenti previsti dal presente Statuto hanno lo stesso valore delle norme statutarie.

Art. 31 - Liquidazione

31.1 In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

31.2 L'intero patrimonio sociale che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, dovrà essere

devoluto al fondo di garanzia interconsortile cui la Cooperativa aderiva o, in mancanza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 32 – Disposizioni finali

32.1 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi speciali in materia.